CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

presentate il 31 marzo 1987 *

Signor Presidente,
signori Giudici,

I — 1. Con il presente ricorso la Commissione addebita, in via principale, alla Repubblica italiana di non avere adottato, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/603, del 28 luglio 1982[1], che modifica la direttiva n. 75/130[2] relativa all'adozione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri.

II — 2. La direttiva 82/603 estende il regime preferenziale di cui fruiscono i trasporti combinati strada/ferrovia ai trasporti combinati per via navigabile (art. 1, n. 2) e contempla l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti di riduzione o di rimborso delle tasse di circolazione che gravano sui veicoli stradali utilizzati nei trasporti combinati (art. 8).

III — 3. Per quanto attiene ai trasporti per via navigabile, il governo italiano ha fatto valere, senza essere contraddetto dalla Commissione, che non esiste un sistema di vie navigabili fra l'Italia e gli Stati membri della CEE. Dato che, di conseguenza, l'art. 1, n. 2, della direttiva 82/603 non richiederebbe alcuna attuazione in Italia, su questo punto non potrebbe essere addebitato allo Stato convenuto alcun inadempimento.

IV — 4. Per quanto attiene agli incentivi fiscali contemplati dall'art. 8 di detta direttiva, la Repubblica italiana sostiene che essi sono già in vigore per i rimorchi e i semirimorchi, per i quali, la legge nazionale 28 febbraio 1983, n. 53, contempla una riduzione della tassa di circolazione proporzionale al numero di rimorchi appartenenti alla stessa impresa.

5. Tuttavia, il n. 1 del summenzionato art. 8 si riferisce anche, in quanto « veicoli stradali » interessati dalla riduzione o dal rimborso delle tasse di circolazione, ai « trattori ». Orbene, come ha detto all'udienza il rappresentante del governo italiano, non vige attualmente nessuno sgravio fiscale a favore di questi ultimi.

6. È stato anche precisato all'udienza che la struttura della rete ferroviaria italiana consente solo parzialmente l'uso della « rollende Landstraße », consistente nel caricare sul treno la motrice assieme ai rimorchi, e che quindi questo tipo di trasporto è utilizzato solo in misura molto marginale dai vettori italiani.

7. L'uso limitato di detto sistema di trasporto non può escludere l'attuazione della direttiva comunitaria, tanto più che le riduzioni fiscali contemplate da quest'ultima mirano a sviluppare e a privilegiare l'uso della ferrovia nei trasporti combinati.

* Traduzione dal francese.

1 — GU 1982, L 247, pag. 6.

2 — GU 1975, L 48, pag. 31.

V. — 8. In conclusione vi suggerisco:

— di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il 1° aprile 1983, le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 8 della direttiva 82/603, è venuta meno agli obblighi comunitari impostile dagli artt. 5 e 189 del trattato CEE.

— di porre le spese a carico dello Stato convenuto.